

Tribunale di Potenza

Sezione Civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati

dott.ssa Licia Tomay - Presidente rel. est

dott.ssa Rossella Magarelli - Giudice

dott.ssa Adelia Tomasetti - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. .../17 R.g.

Tra

Z.T., elett.te dom.to in Pietragalla presso lo studio dell'avv. ...che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.

Ricorrente

E

D.B.D., elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'avv. ...che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione.

Resistente

Nonché

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

Parte necessaria

Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso del 26.09.2017 Z.T. - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con D.B.D. in P. il 25.08.1984 e che con decreto n. 5921/15 del 28.04.2015 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.

Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli Z.L. (n. il (...)) e Z.R. (n. il (...)) ed ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia di ogni altro provvedimento connesso ritenuto utile o necessario

Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto l'inadempimento del ricorrente alle condizioni della separazione consensuale quanto al concorso nelle spese straordinarie per gli studi universitari dei due figli; che il figlio maggiore L. ha raggiunto l'indipendenza economica; che il contributo ordinario per il mantenimento della figlia R., fissato in Euro 200,00 mensili in sede di separazione, è insufficiente considerate le spese necessarie per gli studi universitari fuori sede.

Ha chiesto pertanto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la conferma dell'assegnazione della casa familiare in suo favore, la fissazione del contributo di mantenimento per la figlia R. in Euro 650,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, la condanna del ricorrente al rimborso della somma di Euro 4.724,85 quale quota delle spese universitarie non versata.

All'esito dell'udienza presidenziale del 13.02.2018 sono state confermate in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione, ad eccezione del contributo di mantenimento per il figlio L., che è stato revocato, e di quello per la figlia R., che è stato stabilito in 350 Euro mensili, e la causa è stata rimessa in istruttoria con la prescritta comunicazione al P.M.

Con la memoria integrativa il ricorrente ha chiesto il rigetto delle domande di assegnazione della casa familiare, di condanna al pagamento delle spese straordinarie non versate e di aumento del contributo di mantenimento per la figlia R., chiedendo che la casa familiare, di sua proprietà, ritorni nella sua disponibilità e che il contributo di mantenimento per la figlia sia stabilito in Euro 250,00 mensili oltre al 40% delle spese straordinarie.

Costituitasi la resistente e dati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., sulle conformi conclusioni delle parti con sentenza non definitiva n. .../2020 del 16.06.2020 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la trasmissione al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396 del 2000.

La causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo ed è stata istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito dal ricorrente alla resistente e della prova testimoniale chiesta dal primo sull'effettiva residenza della resistente e dei figli.

All'udienza del 23.3.2022, svoltasi a trattazione scritta in applicazione delle disposizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, il ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo ed alla memoria integrativa del 07.06.2018; la resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.

Dato atto della pronuncia non definitiva sullo status resa nel corso del giudizio, all'esito dell'istruttoria svolta le condizioni del divorzio vanno regolate come segue.

Nulla va disposto sull'affidamento, collocazione abitativa e frequentazione dei figli con il genitore non convivente, in quanto entrambi sono maggiorenni.

Del pari, nessuna statuizione va adottata sul mantenimento del figlio L. poiché è pacifica tra le parti la sua autosufficienza economica.

Quanto alla figlia R. (28 anni), risulta dagli atti che ella, pur essendosi laureata, non ha ancora raggiunto la propria autonomia, essendo in procinto di terminare un master di specializzazione presso l'Università di Bologna.

L'impegno nella specializzazione postuniversitaria e l'età della giovane escludono, allo stato, che la mancanza di autosufficienza economica sia ascrivibile a sua negligenza e disimpegno nella ricerca di un'occupazione.

Quanto alla convivenza, benché la figlia abbia svolto gli studi universitari e postuniversitari in altre città, il ricorrente non ha espressamente contestato che ella conviva con la madre in occasione dei suoi rientri nel paese di origine, ma ha negato che madre e figlia abitino tuttora la casa coniugale, deducendo che la resistente vi risiede soltanto in maniera saltuaria, essendosi trasferita presso la madre.

L'allegazione non risulta adeguatamente dimostrata, in quanto dalla prova testimoniale all'uopo espletata non emergono elementi univocamente indicativi dell'abbandono della casa familiare da parte della resistente e della figlia.

Ed invero, i testi S. e D.B. non hanno espresso certezze sul punto, limitandosi a dedurre di vedere spesso la vettura della resistente parcheggiata dinanzi alla casa della madre, di aver notato uno stato di abbandono della casa familiare, che è sempre chiusa ed il cui spazio anteriore esterno non è più curato come in precedenza, allorché era tenuto libero dalle erbacce ed abbellito con vasi di fiori, e di averne dedotto che la resistente non vi abiti più.

Tali circostanze, tuttavia, non si pongono in una relazione di incompatibilità con quelle riferite in sede di interrogatorio formale dalla resistente, la quale ha dichiarato di recarsi ogni mattina a casa della madre per assisterla in quanto anziana e malata, ma di fare poi rientro nella propria abitazione.

Per le ragioni esposte la casa familiare di via S. D. in P. va assegnata alla resistente, con la quale la figlia maggiorenne non autosufficiente convive.

Dalla convivenza della figlia con la madre discende l'obbligo del padre al versamento del contributo di mantenimento per la figlia.

Nella determinazione del contributo ordinario a carico del genitore non convivente va osservato il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto durante il matrimonio (v. Cass. 4811/2018).

Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che il ricorrente percepisce reddito da lavoro dipendente di circa 18.000 Euro annui netti, che per l'anno di imposta 2015 ha dichiarato la comproprietà per quota del 17% circa di tre fabbricati e la proprietà esclusiva di quattro fabbricati, tutti in Pietragalla, mentre nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo è stato riportato un solo immobile in proprietà esclusiva, oltre ai tre fabbricati in comproprietà, sicché è ragionevole presumere che abbia alienato tre fabbricati in proprietà esclusiva, ricavandone il corrispondente valore monetario.

La ricorrente percepisce reddito da lavoro dipendente di circa 25.000 Euro annui netti ed è titolare di numerose quote di proprietà immobiliari, tutte non superiori al 20%.

Vi è poi da tener conto che il contributo di mantenimento di 200 Euro mensili è stato stabilito circa sette anni fa, e costituisce fatto notorio, che non ha bisogno di dimostrazione, l'aumento delle esigenze dei figli con il crescere dell'età.

Sulla scorta degli elementi indicati, il contributo di mantenimento a carico del padre per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente va stabilito in Euro 350,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare - in mancanza di richiesta di versamento diretto da parte della figlia - alla madre entro il giorno 5 del mese.

Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).

Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per

l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).

Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori; in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie "obbligatorie" (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di scuole e università pubbliche, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).

La domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al rimborso di complessivi 4.724,85 Euro per somme pregresse non versate è inammissibile, come peraltro eccepito dal ricorrente nella memoria integrativa.

Secondo l'orientamento consolidato della Suprema, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "*simultaneus processus*" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. Cass. 10356/2005; Cass. 6424/2017).

Questo Tribunale condivide il principio accolto anche dalla giurisprudenza di merito secondo il quale "... la trattazione, in una alla domanda di separazione o di divorzio, delle suddette domande, che richiedono un'istruttoria specifica e talora prolungata, risulta in contrasto con l'interesse - che non può ritenersi di natura esclusivamente privatistica (tanto che il legislatore ha previsto in sede di appello la loro trattazione e decisione con il rito camerale) - alla celere definizione non solo della questione inerente la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, ma anche delle delicate questioni relative all'affidamento, collocazione abitativa e mantenimento dei figli minori ed all'assegno per il coniuge, e dunque alla formazione del giudicato su tali questioni che, sia pure di natura atipica (c.d. "*rebus sic stantibus*"), tuttavia costituisce un punto fermo rispetto al quale sono allegabili soltanto le modifiche dello stato di fatto e i giustificati motivi che costituiscono il presupposto dei procedimenti disciplinati dagli artt. 710 c.p.c. e 9 comma 1 L. n. 898 del 1970."

Peraltro, la domanda risulta priva di fondamento - ove si tratti di contributi ordinari di mantenimento ovvero per spese straordinarie previamente concordate o di natura "obbligatoria" (secondo quanto sopra indicato) -, essendo la resistente già munita dei provvedimenti che hanno posto tali contributi a carico del ricorrente, i quali, avendo natura cautelare, sono sempre dotati di esecutività.

La natura del giudizio e la soccombenza reciproca giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Z.T. nei confronti di D.B.D. con ricorso del 26.09.2017 e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, richiamata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata in corso di causa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- a) assegna la casa coniugale alla resistente;
- b) pone a carico del ricorrente il contributo di mantenimento di 350,00 Euro mensili in favore della figlia R., maggiorenne non economicamente autosufficiente, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate e disciplinate in motivazione;
- c) dichiara inammissibile la domanda di rimborso proposta dalla resistente;
- d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Potenza, camera di consiglio del 31 agosto 2022.

Depositata in Cancelleria il 2 settembre 2022.